

REGOLAMENTO (UE) N. 511/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2011

recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea («Corea») a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Conclusi i negoziati, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, («l'accordo») è stato firmato il 6 ottobre 2010 ⁽²⁾, ha ricevuto l'approvazione del Parlamento europeo il 17 febbraio 2011 ⁽³⁾ e deve applicarsi come previsto all'articolo 15.10 dell'accordo.
- (3) È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
- (4) È opportuno definire i termini «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «periodo transitorio» di cui all'articolo 3.5 dell'accordo.
- (5) Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito all'articolo 3.1 dell'accordo.
- (6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 3.1 dell'accordo.
- (7) È opportuno dare seguito all'accordo e rivederlo nonché, qualora necessario, imporre misure di salvaguardia, con la massima trasparenza possibile.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2011.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(8) La Commissione dovrebbe presentare una relazione con cadenza annuale sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione delle misure di salvaguardia.

(9) È opportuno definire nei dettagli le modalità dell'apertura dei procedimenti. La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri informazioni, comprese informazioni disponibili di carattere probatorio, riguardanti qualsiasi andamento delle importazioni che possa rendere necessarie misure di salvaguardia.

(10) L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni dalla Corea nell'Unione è quindi fondamentale per determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia.

(11) In alcuni casi, un aumento delle importazioni concentrato in uno o più Stati membri può recare di per sé un grave pregiudizio all'industria dell'Unione o una minaccia di grave pregiudizio. Nel caso in cui si registri un aumento delle importazioni, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva. La Commissione terrà pienamente conto di come il prodotto oggetto di inchiesta, e conseguentemente l'industria dell'Unione che fabbrica il prodotto in questione, possano essere definiti, in modo tale da prevedere un ricorso effettivo nel pieno rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e all'accordo.

(12) Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, come stabilito all'articolo 3.2, paragrafo 2, dell'accordo, pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(13) Sono opportune disposizioni dettagliate sull'apertura delle inchieste, sull'accesso e sulle ispezioni da parte delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull'audizione delle parti coinvolte, nonché sulla possibilità, per queste ultime, di sottoporre le loro osservazioni, ai sensi dell'articolo 3.2, paragrafo 2, dell'accordo.

(14) La Commissione dovrebbe notificare per iscritto alla Corea l'apertura delle inchieste e consultarla ai sensi dell'articolo 3.2, paragrafo 1, dell'accordo.

(15) È altresì necessario che siano fissati, a norma degli articoli 3.2 e 3.3 dell'accordo, i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

